



COMUNE DI SIENA

Prot. n. 88507

Ord. n. 118

**OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico della Contrada della Torre.**

### **L'ASSESSORE DELEGATO**

Richiamato il proprio atto n. 125 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84058, con il quale, a norma dell'art. 98 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione alla Contrada della Torre (d'ora in avanti Torre), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrante del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) la Torre ha presentato memoria (prot. n. 85995) a propria difesa;

La Torre ha formulato un'articolata memoria difensiva, allegando quattordici immagini, che ha sostanzialmente diviso in due parti: la prima entrando nel merito dei fatti, la seconda richiamando due proposte di sanzione dell'assessore delegato e una passata dichiarazione del Capitano dell'Onda. Nella memoria la Torre, similmente a quanto presentato dal fantino Carburo, ha osservato e rilevato quanto segue:

[...] ... deve essere consentito alle Contrade di vivere ed esercitare le rivalità ... Dovrà essere attentamente valutato dall'assessore delegato tenendo innanzi tutto conto della presenza all'interno dei canapi di tre coppie di contrade avversarie (Torre-Oca, Chiocciola-Tartuca, Aquila-Pantera).

1.a-b) L'azione posta in essere nei confronti dell'Oca non può essere definita ripetuta atteso che è stata attuata solo ed esclusivamente in alcuni momenti della mossa ... le fasi della mossa ... hanno avuto una durata 28'00" minuti dei quali cavalli e fantini sono stati all'interno dei canapi per 19 minuti e 7 secondi ... la Contrada della Torre e' stata a contatto con la Contrada dell'Oca per complessivi 2 minuti e 10 secondi .... Ne consegue che l'azione è e deve ritenersi sporadica nel rispetto della rivalità esistente tra le Contrade.

1.c) I richiami e le uscite dai canapi, citate dal mossiere nella relazione allegata alla contestazione, non hanno valenza sanzionatoria, nè di cumulo da cui indirizzarsi in modo sanzionatorio, avendo solo uno scopo di eventuale controllo nelle mani dello stesso Mossiere ... Si evidenzia che in 13 occasioni il mossiere ha avvertito e/o richiamato la Contrada della Torre senza correlazione ad un comportamento scorretto tenuto dal suo fantino.

La Torre riporta un dettagliato esame dei 13 avvertimenti/richiami del Mossiere osservando come non siano in relazione con il comportamento scorretto del fantino.

1.d) Dalla visione attenta del filmato CTPS emerge con evidenza che la situazione definita "grande confusione tra i canapi" discende da varie concause generalizzate e non immediatamente ascrivibili ad un circoscritto comportamento ed in particolare a quello della Contrada della Torre ...

1.e) L'azione posta in essere dal Fantino della Torre, consistita esclusivamente nel posizionarsi a ridosso del fantino dell'Oca, non può essere definita di disturbo. Non è stato utilizzato il nerbo e non sono stati posti in essere comportamenti vietati dal regolamento. Non è stata ostacolata la partenza della Nobile Contrada dell'Oca né quella delle altre contrade atteso che, al momento dell'abbassamento del canape in occasione della mossa valida, la Torre si trovava al settimo posto corrispondente all'ordine di chiamata tra i canapi mentre la contrada dell'Oca si trovava al quarto posto ...

2) [...] l'assessore delegato dovrà tenere adeguatamente conto ... dei precedenti sanzionatori ... e in particolare ..

2.a) Ordinanza n. 114 del 24/10/2023 ..nei confronti del fantino della Contrada della Tartuca Sebastiano Murtas .... ha proposto ... 1 ammonizione.

2.b) nei confronti del fantino della Contrada Capitana dell'Onda Carlo Sanna detto Brigante ... ha proposto la sanzione di 1 diffida (ord. 112 del 24 ottobre 2023).

Nelle conclusioni la Torre chiede che i citati precedenti siano tenuti nella giusta considerazione e rimane in attesa di conoscere le determinazioni dell'A.D..

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria della Torre, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 125 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia quanto segue.

In via preliminare è opportuno osservare che la Torre chiama in causa il comportamento di altre Contrade; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il co. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria della Torre, a parere dell'A.D., là dove di natura accusatoria non producono effetti per le proprie discolpe.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

La Torre fa una ricostruzione dei fatti uguale a quella del proprio fantino Giosuè Carboni detto Carbuero. L'A.D. ritiene quindi di riportare nella sostanza quanto già rilevato nei confronti di Carbuero.

L'A.D. desidera precisare che il suo ruolo si limita a valutare il fatto concreto e l'eventuale difformità dalle disposizioni del Regolamento.

a.1-2) Ammesso e non concesso che il conteggio della Torre sia corretto, l'A.D. ne dà un'interpretazione diametralmente opposta alla Contrada, ritenendo che i 2 minuti e 10 secondi, quale sommatoria di tutti i contatti tra Oca e Torre, possano ben rappresentare la prolungata azione di ostacolo della Torre nei confronti dell'Oca e, più in generale, di disturbo alle altre Contrade e alle

fasi della mossa. E' inoltre evidente come il comportamento della Torre possa definirsi ripetuto, se non forse costante; si richiamano di seguito in modo non esaustivo i momenti della mossa in cui la Torre si trova fuori posizione e attua la condotta di ostacolo nei confronti della Contrada dell'Oca, minuti: 6'10" - 9'15" - 10'20" - 16'40" - 21'22" - 21'44" - 23'00" - 29'18" - 30'15".

a.3) Si ricorderà come in occasione della cosiddetta "segnatura" venga data indicazione di come gli avvertimenti e i richiami del Mossiere possano cumularsi ed essere messi in relazione in modo automatico alle proposte di sanzione. L'A.D. è consapevole che le fasi concitate della mossa possano talvolta indurre il Mossiere a un utilizzo non preciso di avvertimenti e richiami, ma non per questo l'A.D. non è tenuto a tenerne in debito conto rappresentando certamente gli stessi in modo veritiero il contesto e le condotte dei vari fantini.

L'A.D. con l'occasione intende ribadire il ruolo essenziale del Mossiere quale [...] solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da darsi e della sua validità [...] e come [...] I Fantini, dal momento in cui escono dalla Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza dell'Autorità Comunale e del Mossiere [...]. E' il Mossiere pertanto che, anche attraverso gli avvertimenti e i richiami, definisce i tempi della mossa e i limiti entro i quali i fantini hanno facoltà di muoversi. Egli si trova a interpretare situazioni tra i canapi sempre diverse e particolari, e il suo ruolo può essere svolto nel migliore dei modi anche grazie all'autorevolezza ottenuta dalla coerente valutazione della sua relazione da parte dell'A.D..

a.4) Su tale aspetto l'A.D. non può che confermare, per quanto già indicato sopra al punto a.1) il ruolo di primaria importanza della Torre nella situazione di grande confusione venuta a crearsi tra i canapi. Peraltro, si fa presente che, contrariamente a quanto premesso dalla Torre, in merito a Tartuca e Chiocciola, "la situazione non è mai stata attenzionata dal Mossiere, anche per la relativa calma che si è verificata tra le avversarie e l'assenza di disturbo alle altre Contrade".

a.5) Il fatto che la Torre, al momento della mossa valida, sia partita dalla stessa posizione avuta in sorte non inficia le sue irregolarità, dovendo l'A.D. leggere l'intero svolgersi delle fasi della mossa come accaduto in passato (cfr. per tutti ordinanza A.D. n. 77 del 6 agosto 2018). Sempre in merito al punto 1.e) la Torre tende a dimostrare di non aver mai ostacolato le altre Contrade e ciò è vero, soprattutto perché, in caso contrario, la richiesta di addebito avrebbe avuto ben altra forma dell'attuale.

b) In merito alle proposte di sanzione citate dalla Torre, l'A.D. ritiene che le stesse non siano correttamente richiamate:

b.1) l'ordinanza n. 114 del 24/10/2023 propone la sanzione di una ammonizione al fantino della Contrada della Tartuca Sebastiano Murtas per avere, in occasione della seconda prova, abbassato il cavallo tra i canapi per incontrare quello della Chiocciola, facendo nascere tra i due fantini un'accesa discussione. E' evidente, infatti, che sia per essere l'accaduto occorso durante una prova sia per la sostanziale differente intensità della condotta, minore quella del Murtas, il precedente non possa essere portato a riferimento.

b.2) l'ordinanza n. 112 del 24/10/2023 propone la sanzione di una diffida al fantino della Contrada Capitana dell'Onda per avere, in occasione della Mossa del Palio, spinto il cavallo in alto riducendo al minimo lo spazio di ingresso della Torre e non averle consentito il corretto allineamento tra i canapi. Anche in questa circostanza si rilevano significative differenze: la minore intensità dell'azione del Sanna, il non aver mai cambiato posto, l'azione combinata, ma non coordinata, con il fantino della Selva. In merito al non aver contestato la violazione alla Contrada Capitana dell'Onda, l'A.D. osserva che là dove abbia proposto al fantino la sanzione della diffida, per la sua venialità, ha ritenuto di non proporre mai alcuna sanzione alla Contrada.

L'A.D. ha individuato in proposito un precedente più aderente al caso di specie nella deliberazione GC n. 503 del 29.11.2019 con la quale si sanzionava con due (2) Palii di squalifica la Nobile Contrada dell'Oca per il reiterato atteggiamento tenuto tra i canapi dal proprio fantino. E' la diversa intensità del comportamento del fantino e il contributo di altre Contrade ad aver generato la grande confusione tra i canapi ad aver convinto l'A.D. ad una più benevola valutazione della condotta di Carburo e della conseguente responsabilità della Torre.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione delle sanzioni in merito al comportamento della Torre in occasione del Palio, come disposto dall'art. 98, c. 5;

### PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 97.c, la sanzione di **un (1) Palio di squalifica**, e relative prove, dal prossimo Palio in cui la Contrada della Torre avrà diritto di partecipare per il seguente motivo: avere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, scorso in basso fino a incontrare la Nobile Contrada dell'Oca e aver avviato una ripetuta azione di disturbo, con ciò contribuendo a creare una situazione di grande confusione. Anche i vari richiami del Mossiere e le uscite dai canapi sono risultati assolutamente inefficaci e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 87 che richiama l'art. 64 c. 1, così come motivato ai punti a-b) del presente atto e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Giosuè Carboni detto Carburo di pari data, che fa parte integrale del presente;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 98 c. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Torre assegnandole, così come previsto dall'art. 98 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano

